

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 774-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE SPITELLA)

Comunicata alla Presidenza il 12 novembre 1984

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sugli effetti internazionali della decadenza dal diritto di condurre veicoli a motore, adottata a Bruxelles il 3 giugno 1976

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro di Grazia e Giustizia

e col Ministro dei Trasporti

(V. Stampato Camera n. 970)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 30 maggio 1984

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 5 giugno 1984*

ONOREVOLI SENATORI. — Scopo principale della Convenzione di cui viene sottoposto all'approvazione il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, è quello di realizzare, a livello europeo, una cooperazione specifica tendente ad assicurare l'esecuzione della decadenza dal diritto di condurre veicoli a motore in tutti gli Stati firmatari della Convenzione stessa, che dovrebbero essere i 21 aderenti al Consiglio d'Europa, ai quali, auspicabilmente, si dovrebbero aggiungere altri. Invero, in un'epoca caratterizzata dallo sviluppo sempre più intenso della circolazione stradale nelle comunicazioni internazionali e, parallelamente, da un considerevole incremento di incidenti dovuti all'imprudenza dei guidatori di veicoli, la ratifica e l'esecuzione della predetta Convenzione può costituire una tappa importante al fine di realizzare una maggiore sicurezza sulle strade europee. La decadenza dal diritto di condurre veicoli a motore, infatti, è misura di considerevole valore di prevenzione e di repressione e riveste una particolare importanza nel caso in cui il guidatore di veicoli a motore soggiorni usualmente in diversi Stati ovvero si sposti frequentemente dal territorio di uno Stato a quello di un altro.

La Convenzione crea un sistema secondo il quale la decadenza dal diritto di condurre può produrre i suoi effetti a livello internazionale e più specificamente in quegli Stati che hanno rilasciato la patente di guida all'autore delle infrazioni ovvero nei quali il medesimo usualmente soggiorna. Questo sistema consiste nell'obbligare lo Stato che ha pronunciato la decadenza a darne informazione a quelli precedentemente citati e che hanno uno specifico interesse a conoscere tale decadenza (articolo 2 della Convenzione).

È affidato, poi, allo Stato che riceve la predetta comunicazione di valutare, con la massima libertà, se dare seguito alla informativa stabilendo, conformemente alla propria legislazione, che la decadenza in

questione debba essere pronunciata anche dai propri organi come se i fatti e le circostanze relative si fossero verificati sul proprio territorio nazionale (articolo 3 della Convenzione).

Si può dire, pertanto, che l'« esecuzione » della Convenzione si esaurisce nell'adempimento dell'obbligo della comunicazione di cui all'articolo 2 della Convenzione stessa, mentre l'attività che ciascuno Stato pone in essere a seguito della ricevuta comunicazione, costituisce un'evenienza mediata e eventuale che inerisce alla sfera interna dell'ordinamento dei singoli Stati e non interessa, pertanto, il rapporto tra le parti dell'accordo internazionale.

A tale proposito il disegno di legge relativo alla ratifica ed esecuzione della Convenzione, sugli articoli 3 e 4 fa carico di dare l'attuazione più rigorosa alla comunicazione prevista nella Convenzione stessa. Invero l'articolo 3 prevede che sia il Ministero dei trasporti l'autorità italiana abilitata a trasmettere e a ricevere le comunicazioni relative ai provvedimenti di decadenza e che sullo schedario dei titolari di patente di guida, istituito presso i singoli Ispettorati della motorizzazione civile, vengano annotati i provvedimenti stranieri comunicati ai sensi del predetto articolo 2 della Convenzione. Con l'articolo 4 del disegno di legge si vuole, con il richiamo all'articolo 91 del testo unico 15 giugno 1959, n. 393, attribuire rilevanza alle « *déchéances* » straniere solo quando esse hanno avuto origine da violazioni che, se commesse in Italia, avrebbero dato ugualmente luogo a provvedimenti di « *déchéances* » e, inoltre, far conseguire alle dette violazioni l'applicazione delle stesse identiche forme di decadenza previste per le analoghe violazioni che siano avvenute sul territorio nazionale. A tal fine si è ritenuto di dover distinguere nell'ambito dell'articolo 91 del citato testo unico due gruppi di disposizioni. Il primo gruppo, cui fa riferimento il

primo comma dell'articolo 4 del disegno di legge, è costituito dai commi terzo, quarto e quinto in cui il presupposto del provvedimento di sospensione del prefetto non consegue ad un accertamento giudiziale, bensì al mero fatto della violazione. Il secondo gruppo, cui fa riferimento il secondo comma dell'articolo 4 del disegno di legge, è costituito dai commi sesto, settimo e ottavo del predetto articolo 91 nei quali l'accertamento giudiziale costituisce presupposto necessario del provvedimento di decadenza e la sospensione ordinaria del prefetto, ai sensi del comma sesto, si attegna quale provvedimento a carattere provvisorio che deve trovare necessariamente conferma nelle decisioni dell'autorità giudiziaria. Per questa seconda ipotesi si prevede, che le « *déchéances* » straniere abbiano valore solo nel caso che per gli stessi fatti sia intervenuto procedimento penale in Italia.

Tale precisazione s'impone considerando che la mancata instaurazione del pro-

cedimento penale in Italia non è previsione soltanto teorica; si pensi ai casi in cui il Ministero della giustizia non richieda il procedimento in ordine ai reati indicati nel sesto comma dell'articolo 91 ovvero si limiti a promuovere il riconoscimento della decisione straniera. Per quest'ultima ipotesi è opportuno l'inserimento nella legge di ratifica di una disposizione che richiami espressamente l'istituto del riconoscimento e che, specificando la previsione dell'articolo 674, quarto comma, del codice di procedura penale, precisi che la Corte d'appello deve determinare la durata della sospensione o ordinare la revoca della patente di guida ai sensi del settimo comma dell'articolo 91.

Nel suo insieme la convenzione appare degna di essere sollecitamente ratificata, ed è per questo che la Commissione affari esteri, unanime, raccomanda l'approvazione del disegno di legge che la ratifica autorizza.

SPITELA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione europea sugli effetti internazionali della decadenza dal diritto di condurre veicoli a motore, adottata a Bruxelles il 3 giugno 1976.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 11 della convenzione stessa.

Art. 3.

Le comunicazioni previste nell'articolo 2 della convenzione sono trasmesse e ricevute dal Ministero dei trasporti.

I provvedimenti stranieri comunicati ai sensi del predetto articolo 2 sono annotati nello schedario dei titolari di patenti di guida, di cui all'articolo 92 del testo unico

delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Art. 4.

Agli effetti delle disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 91 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, si tiene conto anche delle violazioni che hanno determinato i provvedimenti stranieri annotati ai sensi del precedente articolo 3.

Agli effetti delle disposizioni di cui ai commi sesto, settimo e ottavo dell'articolo 91 del predetto testo unico si tiene conto anche delle violazioni che hanno determinato i provvedimenti stranieri annotati ai sensi del precedente articolo 3, sempre che per gli stessi fatti sia instaurato procedimento penale in Italia.

Nei casi di riconoscimento, ai sensi dell'articolo 12 del codice penale, di sentenza penale straniera pronunciata per uno dei delitti indicati nel sesto comma dell'articolo 91 del predetto testo unico, la corte di appello che pronuncia la sentenza di riconoscimento, nel dichiarare gli effetti di questo, determina la durata della sospensione della patente o ne ordina la revoca ai sensi del settimo comma dell'articolo suddetto.